

Lettera aperta alla Presidente dell'Associazione Consulenti Grafologi

Cara Presidente, credo sia ormai irrinunciabile e improcrastinabile una presa di posizione netta e forte presso l'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO nei confronti dell'AGP (associazione grafologi professionisti) e delle varie scuole di grafologia per un ridimensionamento delle loro pretese in fatto di istruzione professionale e gestione del mercato, per una maggiore legalità nel conferimento di titoli e qualifiche professionali. Le numerose scuole "riconosciute" dall'AGP dovrebbero limitarsi a semplici circoli di promozione culturale!

Dall'Anno Accademico 1997-1998 a oggi, incaricato del coordinamento didattico e Tutor nei corsi universitari da quello di Diploma universitario in consulenza grafologica, Laurea in consulenza grafologica al Master universitario in Consulenza grafologica, mi sento chiedere e non senza una certa insistenza e preoccupazione se i titoli universitari di Consulente grafologo sono riconosciuti dall'Associazione grafologi professionisti o, se comunque per esercitare, avrebbero dovuto iscriversi alla detta Associazione. Si ricorda che a conclusione del Master ai partecipanti viene rilasciato un titolo universitario a firma del Direttore del Corso, del Direttore amministrativo e dal Rettore dell'Università.

E' opportuna una premessa:

1) Esiste la Legge 13 Marzo 1958, n. 262 (sempre in vigore) che precisa i requisiti per il conferimento di titoli e le qualifiche professionali. Tuttavia si osserva, da decenni, la completa ignoranza o disattesa di tale provvedimento che riveste una notevole importanza per quanto riguarda gli interessi e la tutela di tutti coloro che hanno conseguito un titolo accademico universitario legalmente riconosciuto: Scuola Diretta a Fini speciali di studi grafologici, Diploma universitario in Consulenza grafologica, Laurea in Consulenza grafologica e Master Universitario di I livello in Consulenza grafologica.

2) Il MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data Ottobre 2010 ha pubblicato "Il Quadro dei titoli italiani". Parte di *Qualifications Framework for the European Higher Education Area*-

I Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di realizzare il **Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore**. Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell'istruzione superiore, come definiti dal Processo di Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti e ai risultati di apprendimento.

Lo scopo:

- rendere il sistema italiano più trasparente e comprensibile
- offrire uno strumento di promozione del sistema italiano d'istruzione superiore
- favorire la mobilità internazionale degli studenti e dei laureati italiani e il loro accesso a studi più avanzati
- favorire la conoscenza e la valutazione da parte dei datori di lavoro dei titoli rilasciati dalle istituzioni italiane d'istruzione superiore
- agevolare la comparazione dei titoli italiani con quelli rilasciati dai Paesi esteri
- facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione di studenti e professionisti

Il Quadro dei titoli italiani prevede (per quanto riguarda l'Università):

I Ciclo Laurea

II Ciclo Laurea Magistrale / specialistica

III Ciclo Dottorato di ricerca

Altri titoli

Diploma di specializzazione

Master Universitario di I Livello Classificato come titolo di II Ciclo (laurea magistrale – specialistica)

Master universitario di II Livello (titolo del III Ciclo)

Sono numerose, infatti, le Scuole e Istituti privati che rilasciano abusivamente “Diplomi di Consulente Grafologo e simili”. La proliferazione di tali Scuole è purtroppo continua e qualsiasi soggetto si sente autorizzato a promuovere Corsi e conferire Diplomi con qualifica professionale. Mi risulta, che abbastanza recentemente, tra le tante scuole si è aggiunta la Scuola di Scienze grafologiche della “Repubblica di S. Marino” che rilascia il “Diploma di Grafologo consulente” valido in tutto il territorio italiano. E’ un gruppo di grafologi che hanno sentito l’esigenza di associarsi per promuovere la grafologia morettiana! Il tutto con la benedizione dell’Associazione grafologi professionisti.

Si tratta in sostanza di una vera e propria “fabbrica di titoli” bandita in quasi tutti gli Stati europei. Organizzazioni che rilasciano titoli di studio a pagamento e a fronte di dubbia efficacia dal punto di vista in termini di studio o dimostrazione di effettivo possesso di saperi congruenti con il livello comunemente accettato per il titolo stesso. L’unica validità riferita è il numero degli anni dei corsi: quattro o tre anni. Un corso con lezioni di quattro ore due volte al mese può durare anche sei anni. Per quanto riguarda i programmi di istruzione, secondo la scuola morettiana, francese o marchesaniana, sono i più disparati; tutt’al più, i morettiani ripetono in modo pedissequo i programmi ormai obsoleti della vecchia scuola di Urbino.

Le garanzie verrebbero sostenute dall’Associazione Grafologi professionisti che, indebitamente e con pubblicità ingannevole, elencano una serie di Scuole riconosciute valide per il conseguimento del titolo professionale; non viene precisato infatti che si tratta soltanto e solamente di scuole private non equipollenti, ovvero non riconosciute dal MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

E’ una situazione davvero incredibile, assurda, inaccettabile e deleteria dal punto di vista professionale in generale. La pubblicità e propaganda dell’AGP (Associazione grafologi professionisti) nei web è decisamente ingannevole e fuorviante da tutti i punti di vista e va ridimensionata e ricollocata nei suoi limiti e competenze. E’ inaccettabile che alcuni soggetti privati, per propri interessi associativi, rechino danni a chi si dedica legalmente e con il dovuto impegno, secondo canoni legali, alla preparazione di professionisti per un titolo legalmente riconosciuto.

LA QUESTIONE DEL CONFERIMENTO E L’USO DI TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E SIMILI E IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO

A cura del Prof. Dott. Sergio Deragna

Conferimento e uso di titoli accademici, professionali e simili

Riporto integralmente la Legge in oggetto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2

E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno , e con la multa da Lire 150.000 a lire 300.000 (da rivedere l'aggiornamento in Euto).

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con l'ammenda da Lire 30.000 a Lire 200.000 (aggiornate alla data e all'Euro), anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.36, ultimo comma, del Codice penale.

Art. 3

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI – MORO – TAMBRONI – PELLA – GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO

(da Wikipedia)

Il concetto noto come *valore legale del titolo di studio* esprime un giudizio di rilevanza giuridica compiuto dalla legge, o da atti aventi la stessa forza od autorizzati dalla legge, in base al quale il conferimento di un determinato titolo di studio da parte di una competente figura soggettiva (autorità scolastica o accademica) produce determinati effetti giuridici. Si desidera portare l'attenzione sulla proprietà di efficacia garantita ai titoli di studio riconosciuti "ufficialmente" da un certo ordinamento giuridico marcandone la diversità rispetto ad altri attestati o scritture private in materia di istruzione e formazione che, pur eventualmente provenendo da soggetti autorevoli, non siano ricompresi in quel novero.

Quadro europeo e internazionale

La dottrina di scienza dell'educazione considera il titolo di studio non come un "pezzo di carta", ma come un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Le forme con cui viene data certezza pubblica a questo assunto, e garanzia della qualità della formazione secondo canoni socialmente accettati, variano da Paese a Paese a seconda del tipo di ordinamento giuridico, e delle tradizioni scolastiche, accademiche e professionali. In quasi tutti i Paesi, ad esempio, sono bandite le cosiddette "fabbriche di titoli"- organizzazioni a scopo di lucro che rilasciano titoli di studio a pagamento e a fronte di scarso o nullo corrispettivo in termini di studio o dimostrazione di effettivo possesso di saperi congruenti con il livello comunemente accettato per il titolo stesso. Quasi ovunque la presenza di albi e ordini professionali è associata al requisito del possesso di un titolo di studio avente valore legale.

In tutta Europa il potere di conferire determinati titoli di studio è assegnato alle scuole, alle università, o alle altre istituzioni di istruzione superiore, dallo Stato – sia che si tratti di istituzioni pubbliche o private. In particolare, la responsabilità pubblica in materia di istruzione superiore e di ricerca è stata ribadita dal Consiglio d'Europa con una raccomandazione del 2007 che raccoglie e definisce i concetti fondamentali. L'implementazione del Processo di Bologna per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ha compreso la definizione e l'accordo su uno schema generale dei cicli di studio accademici, su cui ogni Stato aderente mappa i propri corsi di studio nazionali.

Valore legale dei titoli e ordinamento giuridico italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica.

Dal punto di vista dell'efficacia giuridica, il possesso di un titolo di studio con valore legale è (per definizione) una condizione necessaria, in base a specifiche norme dell'ordinamento, per:

- Il proseguimento degli studi nel sistema scolastico nazionale
- L'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali
- La partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e l'inquadramento in precisi profili professionali lavorativi

Riferimenti normativi

Legge 13 Marzo 1958, n. 262 regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.

Legge 30 Novembre 1973, n.766 Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Legge 9 Maggio 1989, n.168, che ha introdotto spazi più ampi per l'autonomia delle Università, ha precisato che gli statuti universitari devono prevedere *l'adozione di curriculum didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università.*

In particolare:

- 1) Le scuole di grafologia. Tutte sono sorte con l'intento di promuovere culturalmente la disciplina grafologica. Poi, con il tempo, si sono sentite il diritto di conferire il diploma e il titolo professionale di Consulente grafologo. Tali scuole non hanno altra competenza se non quella di divulgare la grafologia secondo i propri orientamenti.
- 2) L'Associazione Grafologi professionisti, richiede come titolo valido per l'iscrizione all'Associazione stessa, il possesso di un Diploma e elenca una serie di scuole riconosciute che non hanno assolutamente, dal punto di vista legale, la capacità di rilasciare diplomi. E' ingannevole inoltre il sostenere che per esercitare la professione di grafologo è necessario essere iscritti a tale associazione.
- 3) Dal punto di vista normativo nazionale sull'istruzione superiore (dopo il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale) il Diploma, con la riforma universitaria, non esiste più dal 2001.

Con stima Sergio Deragna